

e cioè:

- a) - tasso di interesse del 7.25%;
- b) - diritto di commissione dello 0.25% annuo, per tutto il periodo di ammortamento, sul capitale originariamente mutuato;
- c) - durata di ammortamento da concordarsi con il Comune, per un periodo comunque non eccedente gli anni 35;
- d) - garanzia costituita dal rilascio di delegazioni sulla sovrimposta fondiaria e, in mancanza, sulle imposte di consumo;

2° - dare mandato al Direttore generale e, in sua vece, al Primo vice direttore generale, di eseguire l'operazione di cui si tratta, con esplicita facoltà di firmare e stipulare da soli gli atti relativi, demandando, ove occorre, i poteri a ciascuno di essi conferiti ad uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possono compiere tutte le operazioni necessarie al riguardo.

Il Consiglio approva, salva l'adozione dei criteri sostitutivi del diritto di commissione continuativo in conformità della precedente deliberazione di massima.

e) - Comune di Piacenza